

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N. 137

| | |
|---|----|
| CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - 1..... | 2 |
| CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - 2..... | 3 |
| CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - 3..... | 4 |
| PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI | 5 |
| CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE – INTERPRETAZIONE AUTENTICA | 6 |
| IMU - 1..... | 7 |
| IMU - 2..... | 8 |
| IMU - 3..... | 9 |
| IMU - 4..... | 10 |
| ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CIG..... | 11 |
| ESONERO CONTRIBUTIVO – RINUNCIA PARZIALE | 12 |
| INTEGRAZIONE SALARIALE – COMPARTO ALBERGHIERO E TERMALE..... | 13 |
| SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI | 14 |

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - 1

Alla tabella di cui all'allegato 1 (articolo 1), per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO 551000, 552010, 552020, 552030, 552040, 552051, 552052, 553000, 559020, la percentuale "150,00%", è sostituita dalla seguente:

<<200,00%>>

RELAZIONE

Le strutture ricettive hanno subito un drastico crollo dei fatturati. Anche se nella maggior parte dei casi non sono state costrette a chiudere, le imprese ricettive continuano a fronteggiare una situazione di mercato estremamente difficile, che rischia di aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi. Per le imprese ricettive, si chiede quindi di parificare la percentuale su cui calcolare il contributo a fondo perduto a quella prevista per le attività della ristorazione, ugualmente danneggiate dalla pandemia.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - 2

All'articolo 1, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

<<9.bis Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.>>

RELAZIONE

L'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e l'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 prevedono che il contributo a fondo perduto spetti a chi abbia subito una riduzione di oltre un terzo del fatturato del mese di aprile.

Pur apprezzando le motivazioni che hanno indotto a commisurare alla prima erogazione l'ammontare della seconda tranche del contributo a fondo perduto, al fine di accelerare la definizione delle pratiche e l'erogazione del contributo, occorre evidenziare come l'applicazione di tale criterio sia suscettibile di determinare, in alcuni casi, conseguenze paradossali.

Ad esempio, non viene considerato il danno subito dalle attività ubicate in montagna, che hanno visto svanire il fatturato di marzo legato alle settimane bianche. O quello subito dalle imprese delle località balneari, che hanno riaperto i battenti a maggio.

Inoltre, non si considera in alcun modo il danno effettivo subito a seguito dei provvedimenti restrittivi relativi al periodo autunnale, rischiando di riconoscere un contributo maggiore a chi ha subito un danno minore e viceversa.

Ne consegue una ingiusta disparità di trattamento, che non aveva ragion d'essere nel mese di maggio e rischia di risultare assurda nel mese di novembre.

Si propone pertanto di consentire che, a richiesta degli interessati, il contributo venga ricalcolato assumendo a riferimento un mese diverso, presumibilmente quello in cui l'impresa avrà subito il maggior danno.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - 3

Al termine del comma 8 dell'articolo 1, è aggiunto il seguente periodo:

<<Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro>>.

RELAZIONE TECNICA

La proposta è volta a stabilire un rapporto di proporzionalità più equo, che tenga conto anche delle caratteristiche delle imprese di maggiori dimensioni.

PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<2. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.>>

RELAZIONE

La proposta è finalizzata mantenere le tutele previste dalla legge sull'equo canone anche nel caso in cui il locatario non sia in condizione di pagare il canone, a causa delle avverse condizioni di mercato determinate dalla pandemia.

A tal fine, si prevede che, qualora il locatore eserciti il diritto di recesso per morosità relativa al periodo della pandemia, sia comunque tenuto al pagamento delle cosiddette indennità di avviamento, che potrà tuttavia compensare con le somme di cui risulta creditore.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

All'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.>>

RELAZIONE

L'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (cosiddetto decreto "rilancio") come modificato dall'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 (cosiddetto decreto "agosto") prevede che:

- il credito d'imposta per i canoni di locazione sia applicabile per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno oppure - per le strutture con attività solo stagionale - per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio;
- per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta "fino al 31 dicembre 2020" (quindi - a seconda dei casi - da marzo a dicembre o da aprile a dicembre).

L'articolo 8 del decreto ristori prevede che il credito d'imposta spetti "altresì" per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. I settori beneficiari di tale estensione vengono individuati operando riferimento alla tabella che stabilisce le percentuali di ristoro per il contributo a fondo perduto, tabella che include anche gli alberghi.

L'emendamento persegue l'obiettivo di evitare l'affermarsi di interpretazioni surreali, che comporterebbero la riduzione delle tutele previste dal decreto agosto, diminuendo le tutele per gli alberghi, che si troverebbero a beneficiare di sette mesi di credito (4+3) anziché i 10 o 9 previsti dal decreto agosto.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto si limita a confermare quanto già previsto dall'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

IMU - 1

All'articolo 9, comma 1:

- sostituire le parole <<, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;>> con le parole <<; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;>>

RELAZIONE

La proposta mira a correggere, anche in relazione alla prima rata dell'IMU, le conseguenze irragionevoli derivanti dall'aver limitato l'applicazione dell'esenzione IMU ai soli casi in cui il proprietario dell'immobile è anche il gestore della attività.

La conseguenza è che il beneficio non si applica anche nei casi in cui - come frequentemente accade - proprietà dell'immobile e gestione dell'azienda siano in capo a soggetti diversi solo formalmente. Si tratta di una comune regola di corretta gestione in uso nei settori interessati. Inoltre, la prevalenza nei settori interessati di piccole e medie imprese accentua la ricorrenza del caso. Ad esempio, l'immobile dato in comodato dai genitori ai figli. Oppure una srl di gestione composta dai membri della famiglia che possiede l'immobile.

Va inoltre considerato il caso del gestore dell'attività che non riesce a pagare l'affitto, a causa della situazione di mercato in atto, in cui il proprietario dell'immobile si ritrova senza reddito e senza sgravio IMU.

Si ritiene che la soluzione più semplice risieda nel riconoscere lo sgravio a tutti gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività interessate dalla norma, prevedendo - per i casi in cui l'imposta non è pagata dal gestore - che il beneficio sia traslato sul gestore, ridefinendo ex lege l'ammontare del canone.

IMU - 2

All'articolo 9, comma 1:

- dopo le parole << a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate>> aggiungere le parole <<o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate>>.

RELAZIONE

La proposta mira a correggere, anche in relazione alla prima rata dell'IMU, le conseguenze irragionevoli derivanti dall'aver limitato l'applicazione dell'esenzione IMU ai soli casi in cui il proprietario dell'immobile è anche il gestore della attività.

Si ritiene che l'esenzione debba essere riconosciuta anche nei casi in cui l'immobile viene dato in comodato dai proprietari, come frequentemente accade tra familiari allo scopo di favorire il passaggio generazionale alla guida dell'impresa.

All'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.>>

RELAZIONE

La proposta mira a correggere, anche in relazione alla prima rata dell'IMU, le conseguenze irragionevoli derivanti dall'aver limitato l'applicazione dell'esenzione IMU ai soli casi in cui il proprietario dell'immobile è anche il gestore della attività.

La conseguenza è che il beneficio non si applica anche nei casi in cui - come frequentemente accade - proprietà dell'immobile e gestione dell'azienda siano in capo a soggetti diversi solo formalmente. Si tratta di una comune regola di corretta gestione in uso nel settore.

Inoltre, la prevalenza nel settore di piccole e medie imprese accentua la ricorrenza del caso. Ad esempio, l'immobile dato in comodato dai genitori ai figli. Oppure una srl di gestione alberghiera composta dai membri della famiglia che possiede l'immobile.

IMU - 4

All'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone>>.

RELAZIONE

La proposta riguarda i casi in cui l'affittuario, a causa della crisi economica, non riesca a pagare l'affitto e per il proprietario quell'affitto costituisca il reddito prevalente.

Si ritiene che, in questi casi, il mancato pagamento dell'IMU discenda da un'oggettiva impossibilità che giustifica l'esenzione.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CIG

All'articolo 12, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

<<14 bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.>>

RELAZIONE

L'attuale formulazione della norma esclude dallo sgravio le imprese che fanno parziale ricorso agli ammortizzatori sociali, penalizzando i datori di lavoro del settore alberghiero che tentano di recuperare la consistenza occupazionale precedente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 pur in presenza di condizioni di mercato assai incerte.

Risultano conseguentemente escluse dal beneficio le aziende interessate da una maggiore situazione di difficoltà, che sono impossibilitate a riprendere a pieno ritmo l'attività e che potrebbero – se adeguatamente supportate – procedere con una riapertura parziale, richiamando in servizio una parte del personale che attualmente usufruisce del trattamento di integrazione salariale.

Ad esempio, un albergo che riprende l'attività ricettiva ma che a causa delle disposizioni anti covid non è in condizioni di riaprire il centro congressi o la spa. Oppure una catena alberghiera che riapre gli alberghi ubicati nelle località in cui sono presenti soprattutto turisti italiani, mentre non può riaprire nelle destinazioni in cui è prevalente la presenza di turisti stranieri.

La disposizione si propone di ovviare a tale aspetto, consentendo un graduale transito dall'integrazione salariale all'occupazione.

RELAZIONE TECNICA

Si stima che la misura agevolativa, nella formulazione suggerita, permetta il rientro in azienda di circa 10.000 lavoratori, con un impegno complessivo di 20 milioni di euro.

Considerando che tali lavoratori, se non rientrassero in azienda, beneficerebbero dell'integrazione salariale per complessivi 38 milioni di euro, la norma potrebbe garantire un risparmio per l'erario di 18 milioni di euro.

ESONERO CONTRIBUTIVO – RINUNCIA PARZIALE

All'articolo 12, al termine del comma 15 è inserito il seguente periodo:

<<La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio>>.

RELAZIONE

L'attuale formulazione della norma non chiarisce la possibilità di un esercizio parziale, cioè riferito solo ad alcuni dei lavoratori interessati, della facoltà di rinunciare al beneficio dell'esonero contributivo e di ricorrere all'integrazione salariale.

La disposizione si propone di ovviare a tale aspetto, chiarendo che nella medesima unità produttiva possono coesistere lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale e lavoratori per i quali continua ad applicarsi l'esonero contributivo nelle misure e con le modalità previste dal decreto-legge n. 137 del 2020 e dal decreto-legge n. 104 del 2020.

RELAZIONE TECNICA

L'introduzione della facoltà di rinuncia parziale all'esonero contributivo non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.

INTEGRAZIONE SALARIALE – COMPARTO ALBERGHIERO E TERMALE

All'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane>>.

RELAZIONE

Se integralmente fruito (sei settimane) a partire dalla data prevista dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (16 novembre), il trattamento di integrazione salariale cesserà prima del 31 dicembre 2020.

Con la disposizione in questione si intende evitare che i lavoratori del comparto alberghiero e termale non possono usufruire del trattamento di integrazione salariale nell'ultima settimana del mese di dicembre.

RELAZIONE TECNICA

La misura proposta si indirizza a una platea di 63mila lavoratori con un costo di 29 milioni di euro.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

All'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021.>>

RELAZIONE

La proposta mira a intervenire sul fabbisogno di liquidità connesso al trattamento di fine rapporto, che matura anche durante i periodi di integrazione salariale e che le aziende con più di cinquanta dipendenti sono tenute a versare mensilmente all'INPS.

Ne deriva un onere gravoso, al quale le aziende con flussi di cassa ridotti o del tutto azzerati non possono far fronte.

Tale obbligo sta inoltre determinando una conseguenza paradossale tra le aziende che gestiscono servizi in appalto che, non potendo sopportare il costo relativo al TFR, prendono la strada della cessazione definitiva dell'attività e licenziano il personale.